

Mercoledì, 12 Novembre 2014! Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia
Benvenuto briguglio→[Control panel](#)! [Esci](#)



SMS
a 6 cent
verso tutti

» Invia SMS da PC e cellulare
» SMS GRATIS per provare
» Attivazione Gratuita e senza impegno

PROVA GRATIS

I M M I G R A

- [Home](#)
- [Contatti](#)
- [Redazione](#)
- [Disclaimer](#)
- [Privacy](#)
- [RSS](#)
- [Newsletter](#)
- [Sostieni](#)
- [Registrati](#)

- [Archivio](#)
- [Legislazione](#)
- [Circolari](#)
- [Sentenze](#)
- [Libri](#)
- [Domande](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Servizi Demografici](#)
- [Servizio Visti](#)

Sentenza n. 5388 del 31 ottobre 2014 Consiglio di Stato

Diniego rinnovo permesso di soggiorno

Like 2,182 people like this. Be the first of your friends.



Crediper Web Prestito Flessibile On-line
Zero Spese e Tasso Promo

CALCOLA LA RATA >



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5738 del 2011, proposto da *****, rappresentata e difesa dagli avv. Massimo Mazzi e Pietro Asta, con domicilio eletto presso il secondo in Roma, via Cola di Rienzo 163;

contro

Ministero dell'Interno;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE IV n. 07680/2010, resa tra le parti, concernente DINIEGO RINNOVO PERMESSO DI SOGGIORNO

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2014 il consigliere Bruno Rosario Polito;

nessuno è presente per le parti ;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso proposto avanti al T.A.R. per la Lombardia la cittadina albanese ***** impugnava per dedotti motivi di violazione di legge ed eccesso di potere in diversi profili il provvedimento del Questore della Provincia di Milano in data 15 settembre 2010, recante il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato scaduto in data 10 dicembre 2007.

A sostegno dell'atto di diniego il Questore richiamava gli artt. 4, comma 3, del t.u. n. 286 del 1998 e 13, comma 2, del d.P.R. n. 394 del 1999 i quali, rispettivamente, stabiliscono che l'ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato è consentito allo " ...straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno", nonché "la disponibilità di un reddito da lavoro o da altra fonte lecita sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi a carico".

Con sentenza in forma semplificata n. 7680 del 2010 il T.A.R. adito respingeva il ricorso.

Il primo giudice, in particolare, dichiarava: l'irrelevanza del ritardo nel definire l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno agli effetti della legittimità dell'atto conclusivo del procedimento; l'insussistenza dei presupposti per il rilascio di permesso di soggiorno per attesa di nuova occupazione e la mancanza di un provvedimento di ricongiungimento familiare agli effetti dell'irrelevanza del legame con il figlio minore nato in Italia.

Avverso la sentenza n. 7680 del 2010 la sig.ra ***** ha proposto appello ed ha contestato le conclusioni del primo giudice insistendo nei motivi di legittimità articolati in prime cure.

Il Ministero dell'Interno non si è costituito in giudizio.

All'udienza del 9 ottobre 2014 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

2. L'appellante censura la sentenza del T.A.R. nella parte in cui ha ritenuto irrilevante, agli effetti della validità del provvedimento negativo impugnato, il ritardo con il Questore si è pronunciato sulla domanda di rinnovo del permesso di soggiorno.

Va ribadito al riguardo – in linea con il concorde indirizzo della giurisprudenza amministrativa – che l'inosservanza dei termini che cadenzano nel tempo lo svolgimento del procedimento amministrativo non determina l'illegittimità del provvedimento finale, stante la loro natura ordinatoria e sollecitatoria e l'assenza di ogni effetto privativo del potere esercitato in relazione al loro decorso.

2.1. In base al principio tempus regit actum il Questore ha correttamente verificato l'assenza di un valido rapporto di lavoro subordinato al momento del provvedere, che costituisce presupposto essenziale per il rilascio e rinnovo del titolo di soggiorno in Italia ai sensi dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, e al quale vanno ricondotti i mezzi di sussistenza sufficienti per le esigenze dello straniero e del di lui nucleo familiare (artt. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998 e 9, comma 4, del d.P.R. n. 394 del 1999).

2.2. Quanto alla censura inerente al mancato rilascio, ai sensi dell'art. 22, comma 9 del d.lgs. n. 286 del 1998 citato, di un permesso di soggiorno della durata ivi indicata per l'iscrizione nelle liste di collocamento ai fini della costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, in virtù del provvedimento cautelare di questa Sezione n. 3431 del 2011 l'odierna appellante ha ampiamente fruito del beneficio di legge e ciò priva di interesse ogni domanda di annullamento del decreto del 15 settembre 2010 che - malgrado l'assenza di specifica istanza agli effetti predetti - è censurato per non avere provveduto sul punto.

2.3. La ricorrente invoca la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro subordinato idoneo a consentire il rilascio del permesso di soggiorno in base all'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998, ove è stabilito che, nei casi in cui vengono a mancare gli originari requisiti per l'ingresso ed il soggiorno in Italia, deve tenersi conto dei sopraggiunti elementi che consentono il rilascio del titolo di soggiorno.

Premesso che l'Amministrazione non deve effettuare alcuna istruttoria d'ufficio ai fini della verifica di dette sopravvenienze - vertendosi a fronte di procedimento ad iniziativa di parte con ogni conseguente onere probatorio a carico dell'istante - nessun elemento è stato fornito dalla ricorrente a sostegno dell'introduzione nel procedimento di cui è controversia della documentazione inerente alla costituzione del nuovo rapporto di lavoro su cui avrebbe dovuto pronunciarsi il Questore.

2.4. E', invece, fondata la doglianza che fa richiamo all'esistenza in Italia del legame familiare con il figlio minore, di cui si documenta l'iscrizione alla scuola primaria, che il Questore avrebbe dovuto prendere in considerazione prima di negare il rinnovo del permesso di soggiorno.

In tale contesto, invero, l'automatismo espulsivo che si collega al riscontro, al momento del provvedere, dell'assenza dei presupposti di carattere vincolato per il rinnovo del permesso di soggiorno, va temperato - alla luce di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 5 del 2007, ad integrazione dell'art. 9 del menzionato d.lgs. - con l'obbligo di valutare, in sede di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, anche l'effettività dei costituiti vincoli familiari.

La valutazione dell'effettività e della natura dei vincoli familiari va svolta non soltanto in caso di avvenuto ricongiungimento familiare, secondo quanto previsto nell'art. 5, comma 5, del t.u., dal d.lgs. n. 5 del 2007, ma alla luce dell'art. 8 CEDU va logicamente estesa anche in favore dello straniero che abbia analoghe relazioni familiari, ma non abbia avuto bisogno di esperire la procedura di ricongiungimento in quanto il nucleo familiare è già unito (cfr. Cons. St., Sez. III, n. 2915 del 9 giugno 2014; n. 2856 del 17 maggio 2012; Sez. VI, n. 6566 del 13 settembre 2010).

Per le considerazioni che precedono l'appello va accolto e, per l'effetto, va accolto il ricorso di primo grado e va annullato il provvedimento con esso impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione.

In relazione ai profili della controversia spese ed onorari possono essere compensati fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo **accoglie** e, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla il provvedimento con esso impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2014

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 31/10/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Venerdì, 31 Ottobre 2014



News



[Microcredito, pronti 8 milioni di euro per finanziare le aziende straniere](#)

Nonostante i numerosi appelli lanciati (e portati avanti) dalle associazioni che rappresentano soprattutto le fasce più ...

[Leggi tutto »](#)

[In aumento il numero delle donne nigeriane vittime di tratta](#)

Anche se nel mese di ottobre sono diminuiti gli sbarchi di immigrati rispetto al mese precedente, da gennaio sino al 31 ...

[Leggi tutto »](#)

[Lo straniero sentito sull'irregolarità del suo soggiorno illegale non deve ulteriormente essere ascoltato prima del rimpatrio](#)

Alla cittadina ruandese, le autorità francesi hanno rifiutato la domanda d'asilo dopo una procedura durata 33 mesi. Alla...

[Leggi tutto »](#)

[Flussi. Nuovi ingressi per formazione e tirocinio](#)

Il 31 ottobre 2014 è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale il decreto del ministro del Lavoro, emanato di concerto ...

[Leggi tutto »](#)

Cameron. Limitare ingresso di lavoratori provenienti da altri Paesi dell'Unione

Secondo quanto scrive il Sunday Times, il premier David Cameron è determinato ad affrontare la proposta di stretta sull' ...

[Leggi tutto »](#)

Legge finanziaria 2015, il Bonus bebè anche per gli stranieri

Il bonus degli 80 euro al mese in busta paga per tutti i lavoratori dipendenti che hanno un reddito superiore a 8.001 ...

[Leggi tutto »](#)



Riabilitazione alle Terme

 medicalhotel.it

Riabilitazione Post
Chirurgica in Hotel
Termale ad Abano
Terme



Carte
Mastercard
2014

Prestiti a
Pensionati

Dentisti
economici a
Roma

Carta Di
Credito
Prepagata



Bakeca.it
annunci gratuiti on line

**Il lavoro giusto,
al momento giusto!**

Cerca subito il tuo annuncio gratuito

www.bakeca.it

Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

[Iscriviti »](#)

Canali Rss

- [Ultimi articoli](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Legislazione](#)
- [Domande e Risposte](#)

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

[Frequently Asked Questions \(FAQ\) »](#)

Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

[Online contact form »](#)

©2007-2014 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0.1 → [Home](#) | [Redazione](#) | [Newsletter](#) |

[Disclaimer](#) | [Privacy](#) | [Rss](#) |

[APIS di Andrea Parisi](#) - P.I. 01742780891